

COMUNE DI BORNO
Provincia di Brescia



REGOLAMENTO
COMUNALE DI
POLIZIA
MORTUARIA E
CIMITERIALE

CAPITOLO I - COMMISSIONE DI SORVEGLIANZA

ARTICOLO 1

Allo scopo di affiancare l'Amministrazione Comunale nell'opera regolatrice dell'attività di polizia mortuaria è istituita, con funzioni consultive la Commissione Cimiteriale Comunale.

Questa sarà chiamata ad esprimere pareri:

- a) su tutte le questioni di carattere edilizio riguardanti i cimiteri comunali;
- b) sui progetti di costruzione di sepolture private;
- c) sulle tariffe delle concessioni e delle lampade votive;
- d) sulle richieste dei privati di uso di aree per la costruzione di sepolture private;
- e) sull'orario di apertura e chiusura dei cimiteri;
- f) sulla durata delle concessioni cimiteriali;
- g) in via preliminare sui progetti di massima relativi ad opere cimiteriali.

La Commissione potrà essere chiamata ad esprimere il proprio parere in rapporto alla tutela e al miglioramento del carattere estetico e monumentale delle opere cimiteriali.

ARTICOLO 2

La Commissione Cimiteriale si compone come di seguito esposto:

- Sindaco (o altro Consigliere da lui delegato) che la presiede;
- da quattro membri elettivi da nominarsi dalla Giunta Comunale. I membri della Commissione durano in carica per la durata dell'Amministrazione Civica da cui promanano e sono rieleggibili.

Alla Commissione potrà partecipare anche il Responsabile dell'Ufficio Igiene dell'A.S.L.

I membri che, senza motivo valido a giudizio della Giunta Comunale, rimanessero assenti per più di tre sedute consecutive, decadono dalla carica.

Alla sostituzione dei membri decaduti o dimissionari provvederà, con nuova nomina, la Giunta Comunale.

ARTICOLO 3

La Commissione ha la sua sede presso la Casa Comunale.

Le funzioni di Segretario sono affidate al Segretario Comunale che può delegare il responsabile dell'Ufficio Tecnico o di altro Ufficio preposto alla gestione.

Il Segretario provvederà alla convocazione della Commissione.

La Commissione delibera a maggioranza assoluta di voti; il Segretario redige un succinto verbale di ogni deliberazione.

CAPITOLO II - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

ARTICOLO 4

Chiunque ha notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso avvenuto in persona priva di assistenza, è tenuto ad informare il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza, aggiungendo quelle notizie che potessero giovare per stabilire la causa di morte.

ARTICOLO 5

Nei casi di morte sul suolo pubblico il corpo dovrà essere trasportato, con riguardo, alla camera mortuaria del cimitero.

Quando invece la morte è accertata immediatamente da un medico il trasporto dovrà farsi direttamente, con riguardo, al deposito di osservazione del cimitero, a meno che non vi sia sospetto di reato, nel qual caso potrà essere rimosso solo dopo l'autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria.

ARTICOLO 6

Ricevuta la dichiarazione del medico necroscopo, se la morte non è dovuta a causa delittuosa, il Sindaco o per esso l'Ufficiale dello Stato Civile autorizzerà le pratiche richieste per il trasporto, per la sepoltura, per l'imbalsamazione o per la cremazione nei modi e forme che saranno adottati al riguardo, sentito il Responsabile Sanitario del servizio dell'A.S.L. competente per territorio.

ARTICOLO 7

Quando risultano segni o indizi di morte violenta o vi è ragione di sospettarla per altre circostanze, la salma sarà lasciata in luogo e nella posizione in cui si trova, coprendola con un telo, fino a che l'Autorità Giudiziaria non avrà dato le opportune disposizioni.

ARTICOLO 8

Per la inumazione di parti anatomiche riconoscibili, di cui all'art. 3 del D.P.R. 15.07.2003, n. 254, asportate in seguito ad operazione chirurgica, è sufficiente la richiesta scritta, dettagliata e circostanziata, del Direttore Sanitario dell'Ospedale o di un medico suo delegato al Sindaco che provvederà per l'inumazione, facendone redigere regolare verbale da depositare negli atti con l'indicazione del preciso luogo di seppellimento nel cimitero.

ARTICOLO 9

I medici e le ostetriche hanno l'obbligo di notificare allo Stato Civile i prodotti del concepimento espulsi dopo il sesto mese di gravidanza, ed i nati morti dopo il settimo mese fino al termine della gravidanza.

Nella dichiarazione dovrà essere indicata l'età di vita intrauterina il sesso se riconoscibile e le cause certe o probabili della morte del feto e quelle dell'aborto.

Nel cimitero si dovrà riservare uno spazio per il seppellimento dei prodotti del concepimento dopo il quarto mese e dei nati morti.

CAPITOLO III - DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI E TRASPORTO DEI CADAVERI

DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI

ARTICOLO 10

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso.

Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto.

ARTICOLO 11

Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, deve essere vestito o almeno decentemente avvolto in un lenzuolo.

ARTICOLO 12

I feretri, da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione devono essere di legno massiccio ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a mm. 20, eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi di ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

Per le tumulazioni, anche se temporanee in tombe o cappelle private a carattere perpetuo, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a 0,660 millimetri, se di zinco, a 1,5 se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di mm. 25.

ARTICOLO 13

Sul feretro a cura dei necrofori o delle agenzie di pompe funebri, sarà collocata una targa di piombo indicante: nome e cognome, la data di nascita e di morte del defunto.

Nella cassa, prima della chiusura, dovrà essere posta una conveniente quantità di segatura di legno o torba o altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, non putrescibile, in modo da impedire qualsiasi possibile ed eventuale sgocciolamento di liquidi.

TRASPORTO DEI CADAVERI

ARTICOLO 14

L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

Nel cimitero del Comune non possono essere ricevuti e tumulati feretri per i quali non sia stata emessa autorizzazione al seppellimento dal Comune di Borno.

ARTICOLO 15

Per il trasporto di salme destinate alla inumazione in cimiteri che distano più di 100 chilometri i feretri dovranno avere l'involucro metallico esterno alla cassa di legno, oppure nel feretro, all'interno della cassa di legno, dovrà essere collocato il materiale denominato MATER-BI come autorizzato dal Ministro della Salute con Decreto 9 luglio 2002.

Le prescrizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai feretri diretti al forno crematorio.

ARTICOLO 16

I morti giacenti sul suolo pubblico, i morti negli stabilimenti, in esercizi pubblici o lungo la via per infortunio o altra causa dovranno essere trasportati al deposito di osservazione del cimitero e si dovrà disporre in modo che il custode possa avvertire eventuali manifestazioni di vita.

ARTICOLO 17

I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

I cortei funebri non possono far sosta lungo la strada né possono essere interrotti da persone, veicoli o altro.

ARTICOLO 18

Il trasporto fuori Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio del defunto o dal deposito di osservazione o dalla porta della chiesa nel caso che si svolgano funzioni religiose.

I necrofori non potranno abbandonare la salma finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

ARTICOLO 19

Il feretro proveniente da altro Comune o dall'Estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Borno rilascerà al tumulatore la propria autorizzazione al seppellimento. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa del defunto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che via sia parere favorevole del Responsabile Sanitario del servizio dell'AS.L. competente per territorio.

ARTICOLO 20

Tanto nel caso dell'articolo precedente quanto per il fatto che un feretro debba attraversare in transito il territorio comunale, il corteo funebre deve, per quanto possibile, percorrere la strada più breve.

ARTICOLO 21

Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite dalla legge. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

ARTICOLO 22

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di

osservazione, deve essere deposto in duplice cassa seguendo le prescrizioni dello stesso articolo, con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria salvo che il Coordinatore Sanitario non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Ove non siano state osservate le prescrizioni di cui al primo capoverso del presente articolo, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 14 può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso, e con l'osservanza di speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dal Coordinatore Sanitario.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero, quando si tratti di malattie infettive-diffusive di cui all'elenco citato nel primo capoverso.

ARTICOLO 23

Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il Coordinatore Sanitario dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale, secondo quanto dispone il D.Lgs. 17.03.1995, n. 230 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto applicabili.

ARTICOLO 24

Il trasporto di un cadavere in altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso. Al rilascio del decreto di autorizzazione di cui al precedente articolo 14 è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

ARTICOLO 25

Preparato il feretro, il trasporto fuori dal Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o della camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo. I necrofori non potranno abbandonare la salma finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

ARTICOLO 26

Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome, data di nascita e data di morte del defunto.

Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

CAPITOLO IV - CONSEGNA DEI CADAVERI AL CIMITERO

ARTICOLO 27

Nessun cadavere può essere ricevuto nel cimitero per essere inumato o tumulato, se non sia accompagnato dall'autorizzazione scritta rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile a norma dell'art. 74 del D.P.R. 396 del 03.11.2000, e dell'art. 6 Regolamento Polizia Mortuaria D.P.R. 285 del 10.09.1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

CAPITOLO V - INUMAZIONI E TUMULAZIONI

INUMAZIONI

ARTICOLO 28

Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda freatica.

Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

ARTICOLO 29

Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

ARTICOLO 30

Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età, devono avere una profondità non inferiore a metri 2. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

Le fosse per inumazioni di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri 2. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

ARTICOLO 31

Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

ARTICOLO 32

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre, soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

ARTICOLO 33

Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia od a mezzo meccanico sicuro. Deposito il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato nel precedente articolo 30.

Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.

E' pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, etc.

ARTICOLO 34

Le scritte sui monumenti funebri, lapidi, etc., devono essere limitate al cognome e nome, giorno mese ed anno di nascita e di morte del defunto ed a frasi commemorative del defunto, e sarà facoltà del Comune ordinarne la rimozione, a spese degli eredi o del concessionario, qualora ravvisi che essi siano indecorosi e in contrasto con l'austerità del luogo.

Per il collocamento dei monumenti funebri è sempre necessario chiedere l'autorizzazione allegando i disegni e i particolari di costruzione, comprese le epigrafi. Qualora si riscontrasse la posa in opera di monumenti senza avere ottenuto la necessaria autorizzazione, sarà facoltà del Comune rimuovere il monumento non autorizzato addebitandone le spese agli eredi.

I monumenti funebri dovranno avere le seguenti misure:

- lunghezza cm. 160
- larghezza: cm 70
- altezza: da cm. 90 a cm. 100

e non dovranno essere in contrasto con l'aspetto esteriore dei luoghi.

Il permesso avrà la durata del turno di rotazione della fossa dove il ricordo è posto.

ARTICOLO 35

Sulle sepolture ad inumazione si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché colle radici e coi rami non ingombrino i vialetti e le tombe vicine. Le aiuole potranno occupare soltanto la superficie della fossa.

Sulle inumazioni in conseguenza ad estumulazione il monumento funebre dovrà essere costituito dalla lapide proveniente dal loculo inserita su una base delle dimensioni di cm. 50x70, uguale per tutti.

TUMULAZIONI

ARTICOLO 36

Ogni urna deve raccogliere la salma, di una sola persona.

E' consentita la collocazione, assieme al feretro, di un massimo di tre cassette di resti/urne cinerarie (Circolare del Ministero della Sanità 24.06.1993, n. 24).

Nel caso in cui si proceda alla collocazione di cassette di resti/urne cinerarie in loculi già dati in concessione, non si procederà con la stipula di un nuovo contratto e la scadenza della concessione rimane quella indicata nel contratto originario.

ARTICOLO 37

I feretri provenienti da altri Comuni con l'involucro metallico interno alla cassa di legno dovranno essere tumulati.

Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui all'art. 30 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.

CAPITOLO VI - CONCESSIONI CIMITERIALI E DIRITTO DI USO DELLE CONCESSIONI

CONCESSIONI CIMITERIALI

ARTICOLO 38

La costruzione di sepolture private dovrà essere eseguita direttamente dai privati. Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe devono essere collaudate dal Comune allo scopo di accertare se la costruzione fu eseguita secondo il disegno e progetto approvato, secondo il disposto dell'art. 94 D.P.R. 285/1990 (sentito il parere del Medico di Sanità Pubblica).

ARTICOLO 39

Gli acquirenti o titolari di concessione di aree per costruzione di cappelle si impegnano ad eseguire ogni opera di manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse al fine di mantenere il manufatto efficiente staticamente e di decoroso aspetto. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle cappelle di famiglia costruite da privati è a carico degli stessi. Nel caso di mancata ottemperanza, su diffida, l'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di rescindere il contratto e ritenere il manufatto, salvi diritti di rivalsa, per le spese e con decadenza di ogni diritto; oppure, a suo insindacabile giudizio, potrà intervenire per effettuare le opere ritenute necessarie, con l'addebito della spesa sostenuta ai concessionari.

ARTICOLO 40

L'apertura e la chiusura del loculo all'interno delle cappelle private è a totale carico del titolare della cappella che dovrà provvedere anche ai relativi materiali.

In alternativa, si potrà richiedere all'Amministrazione Comunale di provvedere alle operazioni di apertura e chiusura dei loculi all'interno delle cappelle private o di loculi/ossari dati in concessione versando quanto disposto con deliberazione di Giunta Comunale.

Per le operazioni di cui sopra ed al fine di attivare l'intervento degli operai del Comune, dovrà essere presentata apposita richiesta scritta all'Ufficio Demografico.

ARTICOLO 41

Nel caso di rinuncia o di abbandono, di qualche singolo o di qualche famiglia a posti di perpetuità già avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno del suo imperio di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati, venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprassuolo e sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque.

Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti.

ARTICOLO 42

Nel caso di ristrutturazione del cimitero con la conseguente soppressione di posti di sepolture private o di sepolture individuali gli Enti o le persone fisiche con i quali il Comune sia legato da regolare atto di concessione, hanno soltanto il diritto ad ottenere a titolo gratuito, nello stesso cimitero, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di concessione a tempo determinato eventualmente eccedente i 99 anni, un posto di tumulazione individuale (loculi, ossari, ecc.) o un posto corrispondente in superficie a quello precedentemente loro concesso per le sepolture private (cappelle ecc.) ed al gratuito trasporto delle spoglie mortali dal posto di tumulazione soppresso al nuovo.

ARTICOLO 43

Scaduto il periodo della concessione, gli interessati dovranno chiederne la conferma; e ciò perché consti all'Autorità Comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba o cappella. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno in libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Comunale e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune.

Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità della successione, la riconferma della concessione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore.

Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, mediante avviso pubblico da affiggere all'ingresso dei cimiteri.

ARTICOLO 44

Le tasse delle concessioni cimiteriali sono fissate con deliberazione della Giunta Comunale.

L'Amministrazione Comunale provvederà all'adeguamento dei prezzi, entro la fine di ogni anno sulla base dell'Indice ISTAT nazionale del costo di costruzione dei fabbricati.

ARTICOLO 45

Le concessioni cimiteriali non potranno essere oggetto di cessione o di prestito tra privati e decorrono dal giorno dell'assegnazione.

Le concessioni lasciate libere, per qualsiasi motivo, prima del termine della concessione ritornano a completa disposizione del Comune ed al concessionario spetterà il rimborso di

parte del corrispettivo a suo tempo versato (corrispettivo versato cui va sottratto il corrispettivo rapportato ai mesi/anni dalla data di liberazione fino alla data di scadenza della concessione).

Gli avvisi di scadenza di concessioni potranno essere effettuati mediante avvisi pubblici da affiggere all'ingresso di ogni cimitero.

ARTICOLO 46

Nessuna opera, anche di minima entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta dell'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 47

Le lampade votive, che devono avere tutte la medesima potenza/watt e dimensione, le decorazioni, gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi degli ossari e dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto il permesso al Comune ed i concessionari dovranno attenersi alle seguenti indicazioni:

- per le scritte, il carattere deve essere inciso nel marmo, in stampatello e verniciato di colore oro;
- le lampade votive, in marmo, devono essere montate a sinistra della lapide;
- i vasi portafiori, in marmo, sono consentiti nel numero massimo di uno e devono essere montati a destra della lapide;
- le fotografie devono essere senza cornice, incassate nella pietra e di forma rettangolare 10x15;
- è consentita l'apposizione di frasi, icone e figure a carattere religioso quali ad esempio croci, madonne, angeli, etc.;
- è vietata l'apposizione di ulteriori accessori, con contemplati in questo regolamento, quali ad esempio piccole mensole.

Comunque è vietata la posa di oggetti che sporgano dalla lapide oltre i quindici centimetri.

DIRITTO D'USO DELLE CONCESSIONI

ARTICOLO 48

Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia sono compresi.

- a) gli ascendenti e discendenti in linea retta di qualunque grado;
- b) i fratelli e le sorelle consanguinee;
- c) il coniuge.

ARTICOLO 49

La scelta del sepolcro in sepolture private compete al titolare della concessione. In mancanza di disposizioni testamentarie del titolare della concessione il diritto di scelta del sepolcro spetta, in primo grado al coniuge superstite, in secondo grado ai figli e in terzo grado ai fratelli e sorelle.

ARTICOLO 50

Il diritto d'uso delle concessioni individuali (loculi, ossari) è riservato alla sola persona per la quale venne fatta la concessione.

Nel caso che la concessione sia fatta a favore di un vivente il diritto di sepoltura è riservato alla sola persona titolare della concessione e non può essere cambiata al momento del suo decesso.

ARTICOLO 51

Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, potranno essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.

Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli articoli 98 e 99 del D.P.R. 285/1990.

DURATA DELLE CONCESSIONI

ARTICOLO 52

La durata delle concessioni è la seguente:

Loculo	acquisto anni 30	NO rinnovo
Ossario	acquisto anni 30	NO rinnovo

Area per costruzione di Cappella di famiglia (acquisto e rinnovo) anni 99

ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI

ARTICOLO 53

I loculi vengono ceduti solo in caso di morte.

Non è possibile prenotare i loculi ma vengono assegnati al momento della richiesta, dopo aver verificato che sussistano tutti i requisiti necessari.

I loculi vengono assegnati dall'alto al basso di ogni fila, da sinistra verso destra, in ordine crescente di numero, con priorità per i loculi presenti nelle cappelle di recente realizzazione.

Le tombe vengono assegnate partendo dal lato sinistro del cimitero e proseguendo in senso orario.

I loculi che si rendono liberi per estumulazioni ordinarie e straordinarie possono, su richiesta essere assegnati dal Responsabile di servizio entro il tempo massimo di due anni.

ARTICOLO 54

Potranno essere sepolti oltre a quelli stabiliti nell'art. 50 D.P.R. 285/90:

- le salme e/o i resti mortali di coloro che sono nati e sono residenti nel Comune e che abbiano i loro familiari deceduti sepolti nello stesso cimitero in cui si chiede la loro sepoltura;
- le salme e/o i resti mortali del coniuge e dei figli dei soggetti precisati al punto precedente.

CAPITOLO VII - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ARTICOLO 55

Dell'operazione di esumazione ed estumulazione compiuta deve essere redatto verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il cimitero l'altra dovrà essere trasmessa all'Ufficio Stato Civile.

ARTICOLO 56

Durante le operazioni di esumazione ed estumulazione i necrofori i tumulatori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano dovranno utilizzare indumenti protettivi idonei, con particolare riguardo alla protezione di mani, occhi, naso, bocca e piedi. Ogni indumento dovrà essere regolarmente disinfettato o bruciato finito il servizio. Nel caso di necessità la tomba rimasta vuota dovrà essere disinfettata con acqua di calce.

ARTICOLO 57

Non potranno essere accolte richieste di estumulazione straordinaria a seguito di accordo tra privati.

ARTICOLO 58

Per le estumulazioni o esumazioni straordinarie, che non siano state richieste dall'autorità giudiziaria, dovranno essere versate alla Tesoreria Comunale le somme di compensi per assistenza e di opera del personale eventualmente fissate annualmente con deliberazione della Giunta Comunale.

Il Responsabile del servizio può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo l'esumazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza nessun pregiudizio per la pubblica salute.

Qualora il Coordinatore Sanitario constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentirne il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro.

Se l'esumazione o l'estumulazione viene autorizzata dal Sindaco, si dovranno osservare tutte le precauzioni che verranno, caso per caso, dettate dal Coordinatore Sanitario e che devono essere inserite nella stessa autorizzazione del Sindaco all'uopo emessa, a termini dell'art. 83 del Regolamento di Polizia Mortuaria 10 settembre 1990, n. 285. Alle esumazioni devono sempre assistere il coordinatore sanitario ed il custode del cimitero.

ARTICOLO 59

E' proibita l'esumazione del cadavere di un individuo morto per malattia infettiva contagiosa se non sono passati due anni dalla morte e dopo che il Coordinatore Sanitario abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

ARTICOLO 60

Ad eccezione dei casi in cui venga ordinata dall'Autorità Giudiziaria, non è permessa l'esumazione straordinaria nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

ARTICOLO 61

E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

Il responsabile del servizio o tumulatore sono tenuti a denunciare all'autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

ARTICOLO 62

Non si possono fare spostamenti da loculo a loculo o da ossario a ossario con l'eccezione di

- spostamento da loculo a sepoltura privata (cappella o santella);
- nei casi in cui sia necessario al Comune (es. demolizione ala);
- nel caso di persona che abbia i figli e/o il coniuge e/o i genitori sepolti in cimiteri diversi e abbia difficoltà a spostarsi dovuti a seri problemi di salute per cui potrà essere richiesta documentazione.

Non si possono fare spostamenti da cippo a cippo.

ARTICOLO 63

Alla scadenza del primo periodo di tumulazione è consentita, su istanza degli aventi titolo, la cremazione dei resti mortali, purché siano passati almeno venti anni dalla data del decesso. In tale caso gli oneri derivanti sono a carico dei richiedenti.

Alla naturale scadenza del rinnovo della concessione dell'ossario i resti devono essere collocati nell'ossario comune e non possono essere messi in altri loculi, ossari, cippi o altre sepolture, con eccezione di cappelle private.

CAPITOLO VIII - NORME GENERALI

ARTICOLO 64

Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni del Sindaco, che saranno affisse all'ingresso del cimitero

ARTICOLO 65

Gli orari dei funerali vanno preventivamente concordati con l'Ufficio di Stato Civile.

Nel caso di più funerali nella stessa giornata si darà la precedenza nella scelta dell'orario in ordine cronologico di arrivo della richiesta. In caso di disaccordo, provvederà alla scelta dell'orario l'Ufficio di Stato Civile.

ARTICOLO 66

Le vetture, le biciclette ed in genere qualsiasi veicolo potranno essere introdotti nel cimitero soltanto per servizio del medesimo.

E' assolutamente vietata l'introduzione di cani o di altri animali anche se tenuti al guinzaglio.

Sono esclusi da tali divieti gli animali e i mezzi a servizio di persone portatrici di handicap.

E' proibito passare attraverso i campi e attraverso le fosse Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime e per la via diretta, onde portarsi verso la tomba dei propri familiari.

ARTICOLO 67

Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni e nelle zone delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata. Le ossa eventualmente scoperte saranno ad opera e cura del custode raccolte e depositate nell'ossario.

ARTICOLO 68

Ogni coltivazione, che non sia quella di semplici fiori sulle sepolture private e nei campi comuni, è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

ARTICOLO 69

E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, etc. Se questi però, per il tempo e per le intemperie, venissero a cedere, quando non possono più essere rimessi a posto, sarà cura del custode di ritirarli per essere distrutti qualora, a seguito di avviso, non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese.

ARTICOLO 70

Chiunque collochi monumenti, croci, lapidi, scritte, etc. in modo difforme all'autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione Comunale dovrà essere invitato a regolarizzare la situazione.

In caso di rifiuto o di inadempienze la riparazione o rimozione di monumenti, croci, lapidi, scritte, etc., sarà fatta eseguire dal Comune a spese dei concessionari e dei loro eredi o successori.

ARTICOLO 71

Trascorsi otto giorni dal funerale è fatto divieto deporre ai piedi dei loculi e santelle, vasi, fioriere e quant'altro possa ingombrare e rendere difficoltoso l'accesso ai loculi con le apposite scale ed intralciare il passaggio delle persone.

ARTICOLO 72

Il Comune ha il diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

ARTICOLO 73

Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori o corone.

ARTICOLO 74

E' assolutamente proibito recare qualsiasi danno o sfregio ai muri interni ed esterni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, etc., come è proibito di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dal Sindaco.

ARTICOLO 75

Salvo che ai parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'Autorità od al personale addetto od assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie e ordinarie.

ARTICOLO 76

Chiunque all'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal custode o da altro personale del cimitero o di Polizia Urbana diffidato ad uscire immediatamente ed anche, dove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

CAPITOLO IX - CUSTODE DEL CIMITERO E SUE ATTRIBUZIONI

ARTICOLO 77

Alla custodia ed alla vigilanza dei cimiteri sono delegati i singoli tumulatori che perciò compenetrano le funzioni di custodi.

ARTICOLO 78

Il custode del cimitero, come tale, è incaricato dell'esecuzione del presente regolamento per la parte che riguarda la sorveglianza la pulizia, la conservazione del medesimo nonché la tenuta dei registri. Custodisce la chiave della porta del cimitero e quella dei diversi locali del cimitero. Ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285. Ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all'incaricato del trasporto di un cadavere, come previsto dall'art. 23 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285. E' inoltre tenuto a prestare assistenza nel corso del funerale da quando la bara entra nel cimitero, compreso l'attivazione dell'eventuale impianto di amplificazione ove presente.

ARTICOLO 79

Gli addetti ai lavori nel cimitero debbono essere sottoposti a vaccinazione antitetanica, come prescritto dalla legge 5 marzo 1963 n. 292 e dal regolamento di applicazione dettato con D.P.R. 7 settembre 1965, n.1031 e successive modifiche ed integrazioni.

CAPITOLO X - CONTRAVVENZIONI

ARTICOLO 80

Le contravvenzioni al presente regolamento sono punite, quando non costituiscono reato più grave, ai sensi dell'art. 358 del T.U.L.S. 27 luglio 1934, n.1265 e successive modifiche ed integrazioni.

CAPITOLO XI - DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 81

Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e nel T.U. delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 82

Restano abrogate tutte le precedenti disposizioni riguardanti la materia, in modo particolare, il Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 14.05.2012.

ARTICOLO 83

Il presente Regolamento è soggetto al seguente procedimento di approvazione ed efficacia:

- approvazione da parte del Consiglio Comunale;
- pubblicazione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi;
- invio agli organi competenti per il provvedimento di omologazione;
- ad intervenuta omologazione pubblicazione all'albo pretorio;
- entrata in vigore dal sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio.